



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



Revisore Unico

Verbale n. 3 del 23 luglio 2021

Il sottoscritto Castellan Filippo, Revisore Unico del Comune di Riva del Po, nominato con delibera C.C. n. 26 del 30/06/2021,

Visti

- la proposta di delibera di C.C. n. 32/2021 pervenuta in data 21 luglio 2021, dove si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio di euro 6.338,80;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente adottato con Delibera C.C. n. 46 del 29/09/2020;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

Premesso che

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- in base agli elementi forniti dall'Ente è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera e);

Considerato che

- la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Dato atto che:

- la Corte dei Conti Lombardia, sia in sede di esercizio delle funzioni di controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali (Lombardia/322/2012/PRSE dell'11 luglio 2012) sia in sede consultiva (Lombardia/441/2012/PAR del 23 ottobre 2012), ha già avuto modo di affermare che "il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D.lgs 267/2000";
- il conferimento di un incarico legale senza l'impegno contabile che formalizza la copertura della spesa può essere regolarizzato solo attivando la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio (Corte dei conti della Campania - sentenza del 29 dicembre scorso n. 261/2014);

Tenuto conto

- che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 194, lettera e) del D.Lgs. n.267/00;

- che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;
- che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- che con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) - art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti (da ultimo, Sezione Regionale Controllo Veneto deliberazione 237/2017/PRSE del 2t/04/2017), circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato, dell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti proponenti il riconoscimento di cui il Consiglio Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese;
- che nella proposta di delibera sono state individuate le risorse necessarie per far fronte alle spese rilevate oggetto di riconoscimento, ed in particolare si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, così come previsto dall'art. 187 c.2 del D.Lgs. 267/2000;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000,

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico, per quanto di sua competenza

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI AI SENSI DELL' ART.194, COMMA 1, LETT.E TUEL",

RAMMENTA

che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficiarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

INVITA

l'Ente a trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Vigarano Mainarda, 23 luglio 2021

Il revisore Unico

(documento firmato digitalmente)

Dott. Castellan Filippo